

COMUNE DI LONGARE

oooooooooooooooooooo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE, SU AREE PRIVATE GRAVATE DI
SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO SIANO
ESSERE A SUOLO, SOPRASSUOLO E
SOTTOSUOLO.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 in data 11.04.1994
Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 in data 30.01.1996
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 in data 29.02.2000

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (Art. 39 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Art. 43 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 5 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI (Art. 42 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE. (Art. 42 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA (Art. 42 D. Lgs n. 507/1993)

CAPO II DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE DALL'ART. 5

- ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 9 - OCCUPAZIONI CON TENDE (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 10 - PASSI CARRABILI (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993 commi da 3 a 11) - ABROGATO
- ART. 11 - OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993 comma 12)
- ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA (Art. 16 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (Art. 47 D. Lgs n. 507/1993)
- ART. 14 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO (art. 47 D.Lgs.n. 507/1993 comma 4).
- ART. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA (art. 48 D.Lgs. n. 507/1993).
- ART. 16 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

CAPO III DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART. 5

- ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (art. 45 D. Lgs. n. 507/1993).
- ART. 18 - OCCUPAZIONI CON TENDE (art. 45 D. Lgs. n. 507/1993 - comma 3°) ABROGATO
- ART. 19 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 1 p.c. 3 D. Lgs. n. 566/93).
- ART. 20 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI (D. Lgs. n. 566/93).
- ART. 21 - AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art. 45 D. Lgs. n. 507/1993 comma 6) ABROGATO
- ART. 22 - MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI.
- ART. 23 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI (art. 45 D. Lgs. n. 507/1993 comma 8).

- ART. 24 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA.
ART. 25 - OCCUPAZIONI ANNO 1994 (art. 1.f D. Lgs. n. 566/1993).
ART. 26 - ESENZIONI DALLA TASSA (art. 49 D. Lgs. n. 507/1993).

**CAPO IV
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 27 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 50 D. Lgs n. 507/1993)
ART. 28 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 50 D. Lgs. n. 507/1993).
ART. 29 - MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA (art. 50 comma 5 D. Lgs. n. 507/1993).
ART. 30 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA.
ART. 31 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO (art. 52 D. Lgs. n. 507/1993).
ART. 32 - SANZIONI.
ART. 33 - MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.
ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.
ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.
ART. 36 - NORME ABROGATE.
ART. 37 - NORME FINALI.
ART. 38 - ORARIO DEL MERCATO.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto in conformità all'art. 40 del D. Lgs n. 15.11.1993, n. 507 ed intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti previsti dal D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni di cui al D. Lgs 28.12.1993, n. 566.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo (cioè abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio del **COMUNE DI LONGARE**.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile incluse le tende solari poste a protezione di detti manufatti nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La popolazione del Comune risulta, in base ai dati ufficiali, essere inferiore alle 10.000 unità per cui, le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato non sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed a quelle del demanio statale.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (Art. 39 D. Lgs n. 507/1993)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, la revoca di concessione o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Art. 43 D. Lgs n. 507/1993)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il **COMUNE DI LONGARE**, in base alla popolazione residente al 31.12.1992 appartiene alla **classe 5[^]**.

ART. 5
CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI
(Art. 42 D. Lgs n. 507/1993)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- 1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino e meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- 2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, umentata del 20%.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE. (Art. 42 D. Lgs n. 507/1993)

Con atto deliberativo n. 16 dell' 11.04.1994 il Consiglio Comunale ha determinato che il territorio del Comune sia suddiviso nelle categorie, riportate nell'allegato "A" al presente regolamento, comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche.

ART. 7
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA (Art. 42 D.Lgs n. 507/93)

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si da comunque luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art. 6 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore;

tali occupazioni si realizzano con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

La tassa è determinata nelle misure minime e massime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di benzina, tabacchi ecc. Tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria, mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al **30%** di quella deliberata per la prima.

Il Comune con apposito atto deliberativo adotterà **entro il 31.10. di ogni anno** le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In assenza di tale adempimento verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D. Lgs n. 507/1993, ovvero adeguate automaticamente alla misura minima stabilita per legge.

CAPO II

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE DALL'ART. 5

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa esposte nell'allegato "B" TARIFFE.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui sopra non viene ridotta.

ART. 9

OCCUPAZIONI CON TENDE (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993)

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal precedente art. 8 è ridotta al 30% come riportata nell'allegato "B" TARIFFE.

ART. 10

PASSI CARRABILI (Art. 44 D. Lgs n. 507/1993 commi da 3 a 11) **(ABROGATO)**

ART. 11

OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO **(Art. 44 D. Lgs n. 507/1993 comma 12)**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa di cui all'art. 8 va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Vedi allegato "B" TARIFFE.

ART. 12

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA **(Art. 16 D. Lgs n. 507/1993)**

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 13.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 13
**DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E
DEL SOPRASSUOLO (Art. 47 D. Lgs n. 507/1993)**

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere di cui al precedente art. 12 è determinata in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe del comune.

L'ammontare dei canoni dovuti non può essere inferiore a lire 1.000.000.

L'importo della tariffa unitaria è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 14
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO
(art. 47 D.Lgs.n. 507/1993 comma 4)

Per le occupazioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", è determinata e applicata in misura forfettaria come segue:

a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni come indicato nell'allegato "B TARIFFE".

Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare la tariffa di cui al comma precedente è aumentata del 50%.

Qualora le occupazioni di cui al presente articolo di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni aumento del 30%
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni aumento del 50%
- 3) occupazioni di durata maggiore aumento del 100%.

ART. 15
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA
(art. 48 D.Lgs. n. 507/1993)

Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTI e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti indicati nell'allegato "B TARIFFE".

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti indicati nell'allegato "B TARIFFE".

CAPO III
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
COME DEFINITE ALL'ART. 5

ART. 17
OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
(art. 45 D. Lgs. n. 507/1993)

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così determinati giusta deliberazione n. 17 dell' 11.04.1994 in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% D. Lgs. n. 566/93.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure di tariffa giornaliera ed oraria indicate nell'allegato "B TARIFFE".

Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa facoltativa di cui al comma precedente non viene ridotta.

ART. 18
OCCUPAZIONI CON TENDE (art. 45 D. Lgs. n. 507/1993 - comma 3°)
(ABROGATO)

ART. 19
OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI
(art. 1 p.c. 3 D. Lgs. n. 566/93)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono aumentate del 50%.

ART. 20
OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI.
ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI (D. Lgs. n. 566/93)

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte fino al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee previste dai precedenti articoli 12 e 13 (occupazioni di suolo e sottosuolo). Le tariffe per occupazioni conseguenti ad installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

ART. 21
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art. 45 D. Lgs. n. 507/1993 comma 6)
(ABROGATO)

ART. 22
MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

ART. 23
OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI
(art. 45 D. Lgs. n. 507/1993 comma 8)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati 52 presenze annuali.

ART. 24
OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 25
OCCUPAZIONI ANNO 1994 (art. 1.f D. Lgs. n. 566/1993)

Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli precedenti effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune di Longare è quella dovuta per l'anno 1993, aumentata del 50%.

ART. 26
ESENZIONI DALLA TASSA (art. 49 D. Lgs. n. 507/1993)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
- f) le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

CAPO IV

DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 50 D. Lgs n. 507/1993)

Per le occupazioni **PERMANENTI** di suolo pubblico, o soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 29.

Per le le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30.06 dell'anno successivo.

ART. 28

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 50 D. Lgs. n. 507/1993)

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 29

MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA (art. 50 comma 5 D. Lgs. n. 507/1993)

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento a mille lire o per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

La tassa pe l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora il suo ammontare sia inferiore a Lire 15.000.

ART. 30

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Il COMUNE controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli od inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, con le modalità tutte contemplate all'art. 51 del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507.

ART. 31

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO (art. 52 D. Lgs. n. 507/1993)

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 08.06.1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 507/1993. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 32

SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art. 27 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 33

MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

Le concessioni di occupazioni di cui al presente Regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e Regolamento di Polizia Locale, di Igiene, di Edilizia e del Codice della Strada.

Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Chi intende sottrarre aree e spazi pubblici alla pubblica utilità deve rivolgere istanza in bollo al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di Polizia e Urbanistica, allegare progetto.

Il richiedente dovrà, comunque, sottostare a tutti i vincoli che l'amministrazione richiederà pena la revoca della concessione stessa.

Se richiesto dal particolare tipo di occupazione, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, oltre che il pagamento della tassa, prima del rilascio dell'atto formale, anche la costituzione di un' idonea cauzione nei modi e nella consistenza che di volta in volta indicherà. La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte nè in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc...) e che a richiesta dovrà esibire.

ART. 34

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di presenza del mercato, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai Regolamenti Comunali di Igiene, Polizia Municipale, Urbanistica e normativa di legge.

ART. 35

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui saranno attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune, nel caso comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Essendo attualmente la gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano in toto al concessionario.

ART. 36

NORME ABROGATE

Con l'adozione del presente Regolamento s'intendono abrogati:

- a) gli artt. dal 192 al 200 del T.U.F.L. n. 1175 del 14.09.34 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente Regolamento.
- b) le disposizioni di cui all'art. 39 della Legge n. 703 del 02.07.1952 e successive modificazioni.
- c) L'articolo unico della Legge 06.03.1958 n. 177.
- d) l'articolo unico della Legge 26.07.1961 n. 711.
- e) l'articolo 6 della Legge n. 208 del 18.04.1962.
- f) le disposizioni di cui al Decreto dei Ministri delle Finanze e dell'interno del 26.02.1933, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24.04.1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente Regolamento.

ART. 37

NORME FINALI

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste nel D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507 pubblicato sul supplemento della G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ottenute le approvazioni superiori.

In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art. 57 del richiamato D. Lgs.

ART. 38
ORARIO DEL MERCATO

Il mercato settimanale si svolge nelle strade e piazze appositamente indicate il giorno di **sabato** e avrà durata dalle ore **07.30** alle ore **13.00**.

Le fiere saranno regolamentate nell'orario di volta in volta e sarà notificato a mezzo di appositi avvisi.